



Prot. n. 203462
del 12/10/2007

OGGETTO: Richiesta parere sull'articolo 18, punto 4, della legge regionale n. 34/992 con riferimento al DM 2.4.68, articolo 3, ultimo comma.

La Provincia chiede il parere della Regione circa l'applicazione della norma di cui all'articolo 18, punto 4, della legge regionale 34/92, in tema di capacità insediativa teorica delle zone di espansione residenziale del PRG, che la legge regionale calcola attribuendo ad ogni abitante da insediare un volume di 120 metri cubi di volume edificabile, e quindi con previsione diversa rispetto all'articolo 3, ultimo comma del DM 2.4.68.

La Provincia espone e motiva il suo parere circa la prevalenza della norma della legge regionale sulle disposizioni date dallo Stato con il DM 2.4.68.

Il Servizio Urbanistica della Regione, sia nel tempo in cui gestiva direttamente la materia che successivamente nelle risposte ai quesiti posti dagli enti locali, ha applicato il dispositivo normativo in modo analogo a quanto sostiene **la Provincia**.

Ciò in quanto la legge regionale integra e completa le disposizioni della Stato in materia urbanistica ed edilizia.

L'articolo 8 della legge regionale 34/92, peraltro, deve essere coordinato con l'articolo 62 del RET, punto 2, per avere le NTA del PRG già complete per essere applicate in sede di lottizzazione.

Per quanto sopra risulta evidente che una volta stabilita la capacità insediativa del PRG sulla base di 120 mc/abitante gli standard urbanistici (tot mq/ab) sono conseguenti e rispettosi del DM ed in sede di Piano attuativo, ma anche di concessione diretta, si applicano poi solo gli indici ed i parametri urbanistico edilizi previsti dalle NTA del PRG.